

▪ **SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI**

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 20 novembre 2006 n. 6775**

Il Consiglio di Stato ha stabilito che **è illegittimo il provvedimento con il quale una Università degli Studi ha respinto la istanza di scorrimento della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti**, della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, atteso che l'art. 23 della legge n. 23/1986 - con riguardo ai concorsi per il personale universitario non docente previsti dal precedente comma terzo (assimilabili al suddetto tipo di concorsi) - ha trasformato in obbligo la facoltà, attribuita alle Amministrazioni statali dall'art. 8 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, di conferire i posti resisi scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori agli idonei secondo l'ordine della graduatoria. E' illegittimo il provvedimento adottato da una P.A. con il quale è stata respinta la domanda di scorrimento di una graduatoria presentata da un concorrente idoneo a seguito della cessazione dal servizio di uno dei vincitori del concorso, nel caso in cui non siano state comunque esternate le ragioni per le quali si è ritenuto non opportuno coprire, con l'utilizzo di una risorsa professionale valutata già idonea, un posto resosi libero, che rientrava tra i posti del concorso bandito.